

telefono  
fax  
e-mail

Via Santa Maria 6  
C.P.48  
091 935 21 50  
091 935 21 51  
info@bedano.ch

Funzionario  
incaricato

Giuliana Pezzani

Telefono  
e-mail

091 935 21 53  
giuliana.pezzani@bedano.ch

# COMUNE DI BEDANO

Bedano, 17 novembre 2015

CC MM 12 2015 - Regolamento prestazioni sociali

## **Messaggio Municipale no. 12/2015** **concernente l'adozione del nuovo Regolamento comunale sulle prestazioni sociali comunali**

Gentile signora Presidente, Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio si chiede di approvare il nuovo Regolamento comunale sulle prestazioni sociali, che vuole agevolare il Municipio nel trovare delle soluzioni praticabili intese a migliorare l'efficacia della politica di aiuto sociale del Comune.

L'esperienza quotidiana sempre più fa emergere una serie di necessità in ambito sociale alle quali gli attuali strumenti non riescono a dare risposte adeguate, mentre i bisogni contingenti toccano, sempre più, ampie fasce della popolazione.

Con questo Regolamento, che si vuole sussidiario a tutte le altre possibilità cui le persone in difficoltà possono attingere, si vuole evitare che una persona cada in una situazione di disagio finanziario "cronico", concedendo aiuti finanziari puntuali, mirati, ma soprattutto risolutivi.

Il Municipio, con questa modifica normativa, intende ridurre i contributi elargiti in modo automatico e ad inaffiattoio a persone alle quali lo Stato già assicura un reddito minimo adeguato alle loro necessità oggettive e liberare quindi risorse da eventualmente impiegare in un aiuto mirato a coloro che non sono "giocoforza" al beneficio delle prestazioni complementari AVS e AI, ma che si trovano in una reale situazione di disagio economico accertato e che, con l'aiuto che si propone, possono riacquistare autonomia. Si vuole quindi evitare che una persona cada in uno stato di dipendenza dagli aiuti sociali.

Nel merito dei singoli articoli del regolamento si osserva quanto segue:

### **Art. 2 - Campo d'applicazione - beneficiari**

Per poter accedere agli aiuti comunali e per scongiurare eventuali abusi, si è voluto mantenere il riferimento alla condizione di essere domiciliati nel Comune da almeno 2 anni.

Si propone pure di poter riconoscere sostegni anche alle persone confrontate ad un disagio economico momentaneo e che non sono necessariamente beneficiari di prestazioni complementari. I beneficiari di prestazione complementari si vedono ridotti gli aiuti e questo perché la categoria già si vede assicurato un reddito dignitoso da parte dello Stato.

Sono state anche inserite delle restrizioni al riconoscimento degli aiuti per alcune categorie di popolazione, o perché già dispongono di sufficienti aiuti, oppure rientrano in una categoria circa la quale si riscontra la tendenza a voler approfittare del sistema sociale svizzero.



### Art. 3 – Prestazioni

Per i beneficiari delle prestazioni complementari AVS e AI, gli importi del contributo sono stati allineati a fr. 1'000 annui, ammontare che funge da compensazione parziale della “tredicesima” non prevista dalle norme vigenti e che, sovente, è rivendicata a livello politico.

I contributi eventualmente riconosciuti a persone in difficoltà sono decisi dal Municipio, che avrà il compito di attentamente valutare la situazione del richiedente e di provvedere a tutti gli accertamenti del caso, affinché non ci si debba confrontare con degli abusi.

Con il resto degli articoli ci si confronta più a prescrizioni d'ordine, che non di concetto: questi riprendono quanto già sinora praticato.

Sulla base delle considerazioni che precedono si invita l'onorando Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulle prestazioni sociali comunali.

Di conseguenza è abrogato il Regolamento comunale per l'assegnazione degli aiuti comunali del 18 dicembre 2006.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

Dario Frascina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:

Curzio Sasselli



## REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI SOCIALI COMUNALI

### Scopo

Art. 1<sup>1</sup> Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere le persone domiciliate nel Comune e che si trovano in situazione di particolare disagio economico, nonché per migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.

### Campo d'applicazione - beneficiari

Art. 2<sup>1</sup> Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone domiciliate da almeno 2 anni nel Comune, con un'economia domestica propria (capofamiglia e coniuge) e che sono:

- persone confrontate ad un disagio economico momentaneo;
- beneficiari di prestazioni complementari cantonali AVS o AI, a condizione che:
  - o il reddito imponibile complessivo deducibile dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato non superi i fr. 20'000 (per le persone sole) e fr. 30'000 (per i coniugati e/o conviventi)
  - o la sostanza imponibile complessiva deducibile dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato non superi i fr. 10'000 (persone sole) e fr. 20'000 (coniugati e/o conviventi).

Le condizioni suesposte sono da intendersi cumulative.

2 Le prestazioni comunali non possono essere riconosciute a:

- persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantisce il sostentamento;
- cittadini stranieri con il solo statuto di residente;
- figli che vivono nell'economia domestica dei genitori.

### Prestazioni

Art. 3<sup>1</sup> Il Comune corrisponde a ciascun beneficiario di prestazioni complementari AVS e AI, se le condizioni di cui all'art. 2 sono rispettate, l'importo di fr. 1'000 annui.

2 Il Comune può corrispondere a persone confrontate ad un comprovato disagio finanziario momentaneo un contributo annuo personale massimo di fr. 3'000.

3 Il Comune può riconoscere a persone confrontate ad un comprovato disagio finanziario momentaneo un prestito senza interessi per un importo massimo di fr. 30'000, le cui condizioni di restituzione sono definite dal Municipio.

4 Le prestazioni comunali di cui al capoverso 1 sono versate nel corso del mese di dicembre, su richiesta dell'interessato; le prestazioni di cui ai capoversi 2 e 3, su richiesta dell'interessato, sono corrisposte dopo l'eventuale decisione di approvazione del Municipio, nel termine di 30 giorni.

### Limitazione

Art. 4<sup>1</sup> Le prestazioni comunali non possono essere cedute in pegno, né essere soggette a esecuzione forzata. Gli aiuti sono sospesi se comportano la riduzione delle prestazioni da parte di altri enti.



---

### Decisione sulla richiesta

- Art. 5    1    La domanda d'aiuto sociale va inoltrata al Municipio, fornendo tutte le informazioni, anche di carattere confidenziale, necessarie per la presa di decisione.
- 2    Il richiedente deve immediatamente notificare al Municipio ogni modifica degli elementi di calcolo che possano modificare l'esito della decisione.
- 3    A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, Ente pubblico o privato e ogni terzo in generale dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.
- 4    Non sono riconosciute prestazioni arretrate per il mancato rispetto delle formalità di richiesta o per la rinuncia alla prestazione.

### Disposizioni finali

- Art. 6    1    Il Municipio può delegare all'amministrazione comunale l'applicazione del presente regolamento.
- 2    Le decisioni dell'amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.
- 3    Alla procedura di reclamo, per quanto non regolato dal presente ordinamento, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative e della Legge organica comunale.

### Mezzi finanziari

- Art. 7    1    Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti da una somma annua a carico del bilancio comunale.

### Norma finale

- Art. 8    1    Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, dopo l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.

